

**Paolo Calamai**  
**Commercialista e Revisore Contabile**

Studio in Via Bellini 70/A - Modena (Mo)  
Tel. 059/343710 – Fax. 059/343710  
Cell. 349-7148424 personale  
Cell. Studio: 335-7571459

\*\*\*

**Le prestazioni occasionali e la nuova comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro**

Nell'ambito del c.d. "Decreto Fiscale" il Legislatore ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione a carico dei soggetti che impiegano lavoratori autonomi occasionali finalizzato allo svolgimento di attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive.

Recentemente l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito al predetto obbligo prevedendo, tra l'altro, che lo stesso interessa i rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all'11.1.2022.

Ne consegue che:

per i rapporti di lavoro in essere all'11.1.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il 18.1.2022;

per i rapporti avviati dal 12.1.2022 la comunicazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

In attesa degli opportuni aggiornamenti della specifica procedura telematica, i soggetti interessati devono inviare la comunicazione per e-mail al competente Ispettorato.

Nell'ambito del [DL n. 146/2021](#), c.d. "Decreto Fiscale", il Legislatore ha previsto un nuovo obbligo di **comunicazione preventiva** per i rapporti di **lavoro autonomo occasionale**.

In particolare, l'[art. 13, DL n. 146/2021](#), modificando l'[art. 14, D.Lgs. n. 81/2008](#), ha previsto che per poter svolgere le operazioni / lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, i committenti hanno l'obbligo di **comunicare l'avvio dell'attività** di tali lavoratori tramite l'invio di una preventiva comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro **mediante sms / posta elettronica**.

La violazione del predetto obbligo è **sanzionata da € 500 a € 2.500** per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa / ritardata la comunicazione in esame, **senza possibilità di diffida**.

Recentemente l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la Nota 11.1.2022, n. 29 ha fornito alcuni chiarimenti in merito al predetto obbligo di seguito sintetizzati.

#### **AMBITO SOGGETTIVO**

Come precisato nella citata Nota n. 29 l'obbligo in esame interessa esclusivamente i **committenti che operano in qualità di imprenditori**.

Relativamente alla tipologia di rapporti da notificare l'obbligo interessa i **lavoratori autonomi occasionali**, ossia i soggetti:

- inquadabili nella definizione di cui all'[art. 2222, C.c](#) vale a dire coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera / servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all'[art. 67, comma 1, lett. l\), TUIR](#).

#### **• SOGGETTI ESCLUSI**

Sono **escluse** dall'ambito applicativo della nuova disposizione, oltre ai **rapporti di natura subordinata**:

- le **collaborazioni coordinate e continuative** di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, già oggetto di specifica comunicazione preventiva ex art. 9-bis, DL n. 510/96;
- i rapporti instaurati ai sensi dell'art. 54-bis, DL n. 50/2017 (prestazioni occasionali gestite con il "Libretto di Famiglia");
- le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA; nel caso in cui l'attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di **lavoro intermediati da piattaforma digitale**, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, per i quali il DL n. 152/2021, modificando il citato art. 9-bis, ha già previsto un obbligo di comunicazione preventiva.

#### **TERMINI E SCADENZE**

Il predetto obbligo interessa i rapporti di lavoro **avviati dopo il 21.12.2021** o, anche se avviati prima, i **rapporti ancora in corso all'11.1.2022**. In particolare, per i rapporti di lavoro:

- **in essere al 11.1.2022**, nonchè per quelli iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il **18.1.2022**;
- **avviati dal 12.1.2022** la comunicazione va effettuata **prima dell'inizio della prestazione** del lavoratore autonomo occasionale.

#### MODALITÀ E CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

La predetta comunicazione ai sensi del citato art. 14 va effettuata al **competente Ispettorato del Lavoro** in base al luogo dove si svolge la prestazione, mediante **sms / posta elettronica** come già previsto per i rapporti di lavoro intermittente di cui all'[art. 15, D.Lgs. n. 81/2015](#).

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi in uso, la comunicazione in esame va **effettuata tramite e-mail** allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata), desumibile dal seguente elenco.

ITL.Ancona.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Macerata.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Aosta.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Mantova.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Aquila.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Milano-Lodi.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Arezzo.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Modena.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.AscoliPiceno.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Napoli.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Asti-Alessandria.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Novara-Verbania.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Avellino.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Nuoro.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Bari.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Padova.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Belluno.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Parma-ReggioEmilia.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Benevento.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Pavia.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Bergamo.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Perugia.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Biella-Vercelli.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.PesaroUrbino.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Bologna.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Piacenza.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Brescia.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Potenza-Matera.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Brindisi.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Prato-Pistoia.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Cagliari-Oristano.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Ravenna-ForliCesena.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Campobasso-Isernia.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.ReggioCalabria.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Caserta.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Rimini.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Catanzaro.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Roma.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Chieti-Pescara.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Salerno.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Como-Lecco.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Sassari.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Cosenza.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Savona.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Cremona.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Siena.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Crotone.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Sondrio.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Cuneo.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Taranto.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Ferrara-Rovigo.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Teramo.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Firenze.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Terni-Rieti.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Foggia.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Torino.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Frosinone.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Treviso.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Genova.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Trieste-Gorizia.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Grosseto.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Udine-Pordenone.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Imperia.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Varese.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.LaSpezia.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Venezia.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Latina.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Verona.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Lecce.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.ViboValentia.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Livorno-Pisa.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Vicenza.occasionalni@ispettorato.gov.it
ITL.Lucca-Massacarrara.occasionalni@ispettorato.gov.it	ITL.Viterbo.occasionalni@ispettorato.gov.it

- **CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE**

L'INL evidenzia che la comunicazione deve avere il seguente **contenuto minimo**, in mancanza del quale la stessa è considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività`;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l'opera / servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese). Nel caso in cui in cui l'opera / servizio **non sia compiuto** nell'arco temporale indicato è **richiesta una nuova comunicazione**;
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

**Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale [ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008](#)**

Con la presente si comunica, come previsto dall'[art. 14, D.Lgs. n. 81/2008](#), l'avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'[art. 2222, Codice civile](#), tra:

- la Alfa srl, con sede a Milano, in Via Roma 16, codice fiscale \_\_\_\_\_  
- il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

per lo svolgimento della seguente attività.

La prestazione occasionale sarà resa presso i locali della società ed inizierà il .

La stessa presumibilmente sarà conclusa entro \_\_\_\_\_ (un giorno, una settimana, un mese).

Il compenso spettante al lavoratore occasionale è pari a € \_\_\_\_\_, al lordo della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto del 20%.

Luogo, data \_\_\_\_\_

- **ANNULLAMENTO / MODIFICA DELLA COMUNICAZIONE**

È possibile **annullare / modificare** una comunicazione trasmessa in qualunque momento antecedente l'inizio dell'attività del prestatore.

**SANZIONI**

Come sopra accennato, in caso di **omessa / infedele comunicazione** è applicabile la **sanzione da € 500 a e 2.500** in relazione a ciascun lavoratore autonomo. Non è applicabile la procedura di diffida di cui all'[art. 13, D.Lgs n. 124/2004](#). Come precisato nella citata Nota n. 29 le sanzioni possono:

- essere più di una nel caso in cui le comunicazioni omesse interessino più lavoratori;
- essere applicate anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.